



REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI

NOGAROLE VICENTINO

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE**

**REGOLAMENTO
per la disciplina
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Rev. 1.0 del 20/10/2008

**STUDIO ING. BACCAN
Rovigo**

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	8
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	10
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	11
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	13
ART. 8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	13
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	13
ART. 10 - ORARI	14
ART. 11 - LIMITI MASSIMI	14
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 13 – EMERGENZE	15
ART. 14 - LAVORI DI BREVE DURATA	16
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	16
ART. 15 - DEFINIZIONI	16
ART. 16 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	16
ART. 17 – ORARI	17
ART. 18 – LIMITI MASSIMI	17
ART. 19 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	18
TITOLO III° DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI	20
ART. 20 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	20
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	20
ART. 22 - LIMITAZIONE DEGLI ORARI	21
ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI	21
ART. 24 – SITUAZIONI DI MOLESTIA	22
TITOLO IV° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	23
ART. 25 - GENERALITÀ	23
ART. 26 – STABILIMENTI INDUSTRIALI	23
ART. 27 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME	23
ART. 28 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	24
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	25
ART. 29 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	25
ART. 30 – IMPIANTI TECNICI	25
ART. 31 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	25
TITOLO VI° ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	27
ART. 32 – MACCHINE DA GIARDINO	27
ART. 33 - CANNONCINI ANTISTORNO	27
ART. 34 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	27
ART. 35 – PUBBLICITÀ SONORA	28
ART. 36 – VEICOLI A MOTORE	28

ART. 37 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI	28
ART. 38 – AREE E ATTIVITÀ DI CAVA	29
ART. 39 – MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO	29
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO	31
ART. 40 - ACCERTAMENTI	31
ART. 41 - MISURAZIONI E CONTROLLI	31
ART. 42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE	31
TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI	33
ART. 43 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	33
ART. 44 – ABROGAZIONE DI NORME	33
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE	33

Allegati:

- 1) Sanzioni previste per l'inquinamento acustico
- 2) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 3) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 4) Fac-simile comunicazioni o richieste autorizzazione per attività temporanee
- 5) Documentazione di Impatto Acustico
- 6) Documentazione di Valutazione del Clima Acustico
- 7) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 8) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI NOGAROLE VICENTINO:

Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche
Rev 0	30/09/2007	Bozza del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
Rev 1.0	20/10/2008	Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

GRUPPO DI LAVORO

ing. Vincenzo BACCAN
ing. Stefano SCARPARO
p.a. Roberto ZARANTONELLO
arch. Nicola FRACASSO

IL CAPOGRUPPO

ing. Vincenzo BACCAN

Tecnico Competente in Acustica
(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività quali schiamazzi occasionali derivanti da attività antropiche qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali, gli strepitii di animali, le attività

domestiche e le altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;

- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.
- b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *Luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso.
- d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture).
- e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.
- f. *Periodo estivo*: i mesi di Luglio e Agosto.
- g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Luglio e Agosto.
- h. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

- i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valu-

tata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447, redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- k. *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- l. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito indicati.

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tabella precedente		Parametri				
		Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti di distinte unità immobiliari R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massimo)
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A,C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	25
4.	B,F,G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-3:2002 o aggiornamenti delle stesse.

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

2) Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi all. 5) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):
 - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
 - i richiedenti il rilascio:
 - h. di Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
3. Il Dirigente competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo. Per tali attività, la documentazione di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione (vedi all. 6).
2. Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:
 - a. edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
 - d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
 - e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
 - f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabilidevono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione (vedi all. 7).
2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.
3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in

oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

4. Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in presenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la D.I.A. e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o DIA per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.
5. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
6. L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 8 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 10 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:
 - a) dalle ore 7,30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19,00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili e a condizione che ciò sia tempestivamente comunicato agli Organi di sorveglianza.
4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 4 – scheda A2).

art. 11 - Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:
 - in zona di classe I e II: **65 dBA;**
 - in zona di classe III e IV: **70 dBA;**
 - in zona di classe V e VI: **75 dBA.**
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda A1).

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- orari di cui al precedente art. 10
- limiti sonori di cui al precedente art. 11.

Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando la scheda A1 riportata nell'allegato 4.

2. I limiti sopra indicati saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze (allegati 2 e 3).
3. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga utilizzando i modelli predisposti (scheda A2 riportata nell'allegato 4), almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle attività "fuori limite".
4. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dei servizi preposti al controllo, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti.
5. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
6. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, in caso di attivazione di cantieri per i quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

art. 13 – Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 14 - Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni e per un tempo complessivo nei due giorni non superiore a 6 ore, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 11.

Sezione 2**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI****art. 15 - Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore .
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 16 – Localizzazione delle aree

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.
2. Il Dirigente competente, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 4 – scheda B2).

art. 17 – Orari

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore on livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 01.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.
2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
3. L'utilizzo, presso i **luna park** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.
4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali**, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a m. 200, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
7. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 4 – scheda B2). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi assolutamente eccezionali.

art. 18 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è:
 - in zona di classe I e II: **65 dBA;**
 - in zona di classe III e IV: **70 dBA;**

- in zona di classe V e VI: **75 dBA;**
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
 3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
 4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 4 – scheda B2).
 5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art. 19 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di comunicazione al Dirigente competente almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, con la quale comunicazione il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (all. 4 – scheda B1).
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Dirigente competente domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2). Qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

5. Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1 in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO III°

DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

art. 20 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LA-eq,1m). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

art. 21 – Documentazione di impatto acustico

1. La domanda di permesso di costruire o la DIA per le strutture di cui al presente titolo, deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente Regolamento.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 - Limitazione degli orari

1. Negli esercizi pubblici e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 24.00; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.
2. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari previsti nel precedente comma 1 in caso di presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.
3. Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 23 – Estensione di orario e autorizzazioni

1. La richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 22 può essere presentata solo in assenza di contenziosi con il vicinato per disturbo da rumore, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente, qualora sia risultato necessario, una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.
2. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), la richiesta di deroga agli orari previsti all'art. 22 può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20.
3. Il Dirigente competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali

lamentele.

4. Il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 24 – Situazioni di molestia

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Dirigente competente può imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Dirigente competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.
3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte e in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23.
4. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche che si svolgono in aree esterne connesse con i pubblici esercizi e/o i circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO IV°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 25 - Generalità

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

art. 26 – Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m. 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dBA ai confini della proprietà.
3. Il Dirigente competente può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 27 – Segnalazioni acustiche di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico proveniente dal sistema di allarme degli edifici deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;

- c) le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 5 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
- 2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 28 – Campane per cerimonie religiose

- 1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Dirigente competente, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 29 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, nei giorni festivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

art. 30 – Impianti tecnici

1. L'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).

art. 31 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unica-

mente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale.

2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi anti-vibranti.
3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO VI° ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

art. 32 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico al di sotto dei 65 dBA, misurato in facciata degli edifici più esposti.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non è generato disturbo al vicinato.

art. 33 - Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
 - fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 34 – Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il Dirigente competente può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 21/99 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

art. 35 – Pubblicità sonora

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 36 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 37 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenute in casse, bidoni, ecc. devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto e la movimentazione di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. A causa della particolare rumorosità provocata dalla movimentazione del vetro, la raccolta dello stesso nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve sottostare ad alcune limitazioni al fine di ridurre il disturbo a livelli accettabili.
4. La raccolta del vetro, anche nel caso della raccolta porta a porta, e/o lo svuotamento delle campane dovrà svolgersi non prima delle ore 7.00; inoltre dovrà essere sospesa dalle ore 13.00 alle ore

15.00.

5. Le campane di raccolta del vetro dovranno essere posizionate in modo tale da non essere troppo vicine alle abitazioni.
6. Per particolari esigenze, la ditta incaricata della raccolta potrà ottenere deroghe al presente articolo se concordate con gli uffici comunali.

art. 38 – Aree e attività di cava

1. Si definiscono aree di cava le aree nelle quali viene effettuata attività estrattiva di carattere temporaneo. Essa viene esercitata all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più precisamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione nonché nei relativi atti progettuali.
2. A tali aree viene assegnata la Classe acustica V; l'appartenenza alla Classe V è, per le caratteristiche dell'attività stessa, di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia.
3. Alla conclusione dell'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decadrà l'inclusione nella zona V e l'area in esame riacquisterà, in maniera automatica, la classe di appartenenza preesistente.
4. Qualora le aree limitrofe all'area di cava siano di classe acustica inferiore alla classe IV, in contiguità al perimetro definito in sede di autorizzazione sono da considerarsi delle fasce di classe intermedia, ciascuna con ampiezza pari a m. 100; anche tali fasce decadranno alla conclusione dell'attività estrattiva.
5. L'impiego di esplosivi nelle aree di cava è vietato nei seguenti periodi:
 - dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 8.00, nei giorni lavorativi;
 - in qualsiasi orario, nei giorni festivi.

art. 39 – Macchine per la lavorazione del marmo

1. L'uso di macchine rumorose per la lavorazione del marmo (tagliablocchi, fresatrici, intestatrici, telai monolama e/o multilama, monofilo, ecc.) che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - 1) sono installate all'esterno di edifici chiusi (ad esempio sui piazzali degli insediamenti produttivi),
 - 2) sono ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dalle zone residenziali,

è consentito nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- b) il sabato, quando non festivo, dalle ore 8,00 alle ore 12,00;

è invece assolutamente vietato:

- c) nei giorni festivi,
 - d) nei giorni feriali, al di fuori dei periodi indicati ai precedenti punti a) e b).
2. Il Sindaco può concedere deroga ai limiti di orario e alla distanza fissati dal precedente comma 1; la richiesta di deroga può essere presentata solo in assenza di contenziosi con il vicinato per disturbo da rumore, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente una descrizione degli eventuali interventi adottati per impedire l'inquinamento acustico.
3. Nel caso di accertate e fondate lamentele, il Sindaco può procedere alla revoca, sia temporanea che definitiva, dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO

art. 40 - Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 41 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 8, comma 1, L.R. 21/99) l'Amministrazione comunale si avvale della sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.
3. Qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a tecnici competenti in acustica di fiducia dell'Amministrazione.
4. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 42 – Sanzioni amministrative e ordinanze

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R. 21/99; in appendice al presente Regolamento è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di legge.
2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.

3. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
4. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti e qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.
5. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge o del presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni definite al precedente comma 1, l'emanazione di apposita ordinanza da parte del Sindaco volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività.
6. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non è individuabile la specifica sorgente .
7. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
8. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 43 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

art. 44 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana, Igiene e Sanità) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegati
al Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose

allegato 1

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 844 codice civile

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni ma in genere è richiesto un risarcimento per danni biologici

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.

Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da L. 2.000.000 (€ 1.032,91) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14).**

Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da L. 1.000.000 (€ 516,46) a L. 10.000.000 (€ 5.164,57).**

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14).**

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con **ammenda da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 10.000.000 (5.164,57).**
Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Municipale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.

allegato 2 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi/autorizzazioni edili

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zona di classe I e II: **65 dBA;**
- in zona di classe III e IV: **70 dBA;**
- in zona di classe V e VI: **75 dBA;**

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA, misurati a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

* * *

allegato 3 **(cantieri stradali)**

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zona di classe I e II: **65 dBA;**
- in zona di classe III e IV: **70 dBA;**
- in zona di classe V e VI: **75 dBA;**

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

* * *

allegato 4

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Le schede seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A1: **Dichiarazione** per attività temporanea di **cantieri che rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda A2: **Domanda** in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Manifestazioni

Scheda B1: **Comunicazione** per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda B2: **Domanda** in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Allegato 4 - Scheda A1
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DICHIARAZIONE
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

AL DIRIGENTE DI SETTORE
DEL COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)
comunica che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
verranno svolte attività rumorose presso il cantiere di via _____ n. _____

A tal fine il sottoscritto

D I C H I A R A

di aver preso visione di quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
e di rispettare quanto in esso contenuto.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

In fede.

data _____

firma

Allegato 4 - Scheda A2
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

marca da
bollo

AL DIRIGENTE DI SETTORE
DEL COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da effettuarsi nel Comune di Nogarole
Vicentino, in via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al
_____ e negli orari _____ **in deroga agli orari e limiti
stabiliti nel Regolamento Comunale**, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

Allegato 4 - Scheda B1
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE
DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

AL DIRIGENTE DI SETTORE
DEL COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____ della
• manifestazione • ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

Ai sensi degli della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del T.U. e delle conseguenze di cui all'art. 21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A

che i trattenimenti verranno effettuati nei limiti di esposizione ai rumori consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

Allegato 4 - Scheda B2
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

marca
da bollo

AL DIRIGENTE DI SETTORE
DEL COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO

Il sottoscritto _____ in
qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____ della
• manifestazione • ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da
effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____ al
_____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) marca da bollo.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicati, devono presentare all'Ufficio competente del Comune, una Relazione Previsionale di Impatto Acustico, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati.

La documentazione di impatto acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

Opere soggette alla presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico:

- a) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- b) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche, disco-pub, piano bar e similari;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico qualora le opere di cui al presente punto non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale.

- c) realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali,

Presentano altresì analoga Relazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Qualora la Relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi di superamento dei valori limite di emissione la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

A tale scopo il soggetto titolare dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite previsti dal suddetto art. 3 della L. 447/95.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).

6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

allegato 6

DOCUMENTAZIONE di VALUTAZIONE del CLIMA ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, devono presentare all'Ufficio competente del Comune una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita all'art.2.

La documentazione di valutazione di clima acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire in modo chiaro e utile la situazione acustica presente in una determinata area sulla quale si prevede un insediamento per il quale il requisito del comfort acustico è essenziale e di conseguenza di valutare la compatibilità o meno dell'insediamento con il contesto di destinazione.

Opere soggette a Valutazione Previsionale del Clima Acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Con riferimento alle infrastrutture viarie sopra elencate, si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di pertinenza della stessa; nel caso delle strade locali e di quartiere, qualora non sia definita la fascia di pertinenza si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di rispetto come definita dal Piano Regolatore.

Con riferimento a circoli privati e pubblici esercizi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 50.

Con riferimento a discoteche e ad impianti sportivi e ricreativi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 100.

Le informazioni minime che devono essere contenute nella documentazione previsionale di clima acustico sono le seguenti:

- 1) descrizione dell'ambito dell'intervento;
- 2) planimetria dell'area con localizzazione sulla stessa delle eventuali sorgenti di rumore;
- 3) descrizione delle eventuali sorgenti di rumore;
- 4) descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo; tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative dell'area interessata al nuovo insediamento e preferibilmente in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti i ricettori sensibili; in caso di rilievi fonometrici, estrapolazione del livello equivalente e dei livelli statistici L10 ed L90 e confronto degli stessi con i limiti relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno.
- 5) valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area;
- 6) in caso di necessità di messa in opera di sistemi di protezione dal rumore, le misure adottate per l'ottenimento della tutela acustica (eventualmente orientate al ricettore, quale il miglioramento delle caratteristiche acustiche passive dell'edificio).

allegato 7**DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento ai metodi di calcolo previsionale definiti nelle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

ALLEGATO 8
**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Area in località Alvese – Sagra dei maroni	II
2	Area limitrofa alla Chiesa del capoluogo – Sagra del Castellano	II
3	Area localizzata lungo via Restena – Sagra di S. Antonio	I